



COMUNE DI
CAMPODIMELE



COMUNE DI
FONDI



COMUNE DI
LENOLA



COMUNE DI
MONTE SAN BIAGIO



COMUNE DI
SAN FELICE CIRCEO



COMUNE DI
SPERLONGA



COMUNE DI
TERRACINA



REGOLAMENTO

COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE PER ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI NIDI D'INFANZIA AI SENSI DELLA D.G.R. DEL LAZIO N. 903/2017

Approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 21 marzo 2019 e con
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune Capofila Fondi n... del

INDICE

Art.1 Oggetto

Art.2 Ambito di competenza

Art.3 Funzioni della CTP

Art.4 Composizione della CTP

Art. 5 Criteri di convocazione

Art.6 Modalità e cadenza degli incontri

Art.7 Disposizioni Finali

Art.8 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO

Il presente regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento della Commissione Tecnica Permanente (di seguito CTP) prevista dalla DGR 903/17 per l'attivazione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'infanzia pubblici e privati del Distretto LT4.

Art.2
AMBITO DI COMPETENZA

L'Accreditamento Regionale, costituisce, per i nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata operanti sul territorio della Regione Lazio, condizione per l'accesso ai contributi regionali dedicati, diretti e indiretti.

L'Accreditamento Regionale non sostituisce o modifica l'Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune territorialmente competente; pertanto un nido d'Infanzia può esercitare la propria attività con la sola Autorizzazione al funzionamento rinunciando così ai finanziamenti regionali.

Il procedimento è facoltativo per i titolari privati e può essere richiesto anche contestualmente all'Autorizzazione al funzionamento.

I servizi a titolarità pubblica invece devono corrispondere ai requisiti dell'Accreditamento.

L'Accreditamento viene rilasciato dalla Regione Lazio ed ha validità per tre anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo provvedimento.

Art. 3
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE (CTP)

La Commissione ha le seguenti funzioni:

- l'analisi e la valutazione della documentazione prevista nella DGR 903/17 e nella Det. Regionale n°G18673 del 27.12.2017;
- realizzazione di un sopralluogo (eventuale);
- redazione del parere vincolante che può comprendere prescrizioni e tempi di ottemperanza;
- invio, entro 60 giorni, dell'esito dell'istruttoria valutativa alla Regione Lazio che curerà gli adempimenti successivi ed entro 15 giorni emetterà il provvedimento autorizzativo.

Art. 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE

La commissione è costituita da minimo 5 componenti compreso il Presidente ed è così formata:

- Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune capofila o suo delegato, con funzione di Presidente;
- Referente Ufficio di Piano del Distretto LT4;
- Responsabile della struttura amministrativa del comune capofila competente in materia nei nidi d'infanzia, con mansioni di segretario verbalizzante;
- Due o più componenti, nominati dai Comuni del Distretto LT4, di cui uno con funzioni di vice presidente, e scelti tra i dipendenti responsabili di struttura

amministrativa in materia di nidi d'infanzia o con provata professionalità nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

Ogni componente della commissione salvo quelli istituzionali dovrà essere sostituito qualora:

- abbia dato le proprie dimissioni scritte;
- sia stato assente tre volte consecutive senza avere inviato motivata giustificazione

La decadenza è dichiarata dal Presidente della CTP e regolarmente verbalizzata.

I componenti della CTP non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ai lavori della stessa.

Art.5

CRITERI DI CONVOCAZIONE

La Commissione Tecnica Permanente viene nominata con determina del Comune Capofila del Distretto LT4 ed è convocata per iscritto ogni qual volta pervengono nuove istanze.

Il Presidente o Vice convoca e presiede le sedute della CTP.

Al segretario compete la redazione dei verbali delle riunioni svolte, la pubblicazione degli esiti dell'istruttoria valutativa sul sito del Comune Capofila del Distretto LT4.

Art.6

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le riunioni della CTP sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il parere conclusivo della CTP finalizzato all'accreditamento deve essere assunto in una seduta alla quale partecipino almeno i due terzi dei componenti con voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Art.7

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art.8

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web di tutti i Comuni del Distretto LT4.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione di Deliberazione del Comitato istituzionale dei Sindaci.